

Circondario della Val di Cornia



Comune di San Vincenzo

* * * * *

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GIOCO

Approvato con deliberazione C.C. 25/08/2009 n° 70

In vigore dal 25/08/2009

TITOLO 1 – PRINCIPI	3
Articolo 1	3
Definizioni	3
Articolo 2	3
Riferimenti normativi.....	3
Articolo 3.....	4
Principi generali.....	4
TITOLO II – Sala Giochi	4
Articolo 4.....	5
Ambito di Applicazione.....	5
Articolo 5.....	5
Adempimenti Amministrativi	5
Articolo 6.....	6
Requisiti soggettivi.....	6
Articolo 7	6
Locali	6
Articolo 8.....	7
Svolgimento dell’attività.....	7
Articolo 9.....	7
Giochi in esercizi diversi dalle sale giochi.....	7
Articolo 10	8
Provvedimenti repressivi.....	8
TITOLO III – Determinazione del limite numerico degli apparecchi da intrattenimento	8
Articolo 11	8
Ambito di applicazione	8
Articolo 12	9
Adempimenti amministrativi.....	9
Articolo 13	10
Svolgimento dell’Attività	10
Articolo 14	11
Limiti numerici.....	11
TITOLO IV – Norme comuni	12
Articolo 15	12
Sanzioni.....	12
Articolo 16	12
Disposizioni finali e transitorie	12
Articolo 17	13
Disciplina degli orari	13
Articolo 18	13
Entrata in vigore ed abrogazioni	13
Allegato “A”	14
Requisiti Sale Gioco e Bowling.....	14
Distanze	14
Requisiti strutturali.....	14
Requisiti igienico – sanitari	14
Prescrizioni generali.....	14
Allegato “B”	15
Tabella n° 1	15
Allegato “B”	16
Tabella n° 2.....	16

TITOLO 1 – PRINCIPI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. **Attività di gioco:** attività svolta mediante apparecchi da gioco, intrattenimento ed abilità, con funzionamento manuale, meccanico, automatico, semiautomatico od elettronico (videogiochi, laser games, slot machines e simili) conformi alle vigenti disposizioni di legge;
 - b. **Sala giochi:** uno o più locali funzionalmente collegati e destinati all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici od elettronici di svago e similari come attività esclusiva o prevalente;
 - c. **Giochi leciti:** biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, flipper, calcio balilla, videogiochi e giochi similari disciplinati dall'art. 110 del TULPS e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia (sono da considerarsi giochi NON leciti quelli indicati dal Questore nella tabella dei giochi vietati);
 - d. **Giochi di cui all'art. 110, comma 6 Tulps:** giochi che le vigenti disposizioni normative nazionali assoggettano a limite numerico che danno vincite in denaro;
 - e. **Giochi di cui all'art. 110, comma 7 Tulps:** giochi soggetti a limite numerico in base al presente regolamento ed alle altre disposizioni normative comunali (art.110 comma 7 lett. a) e c), che non danno vincite in denaro;
 - f. **Giochi elettromeccanici** (definiti in breve AM): giochi elettromeccanici soggetti a limite numerico esclusivamente in base ad atti dell'Amministrazione comunale (calcio balilla, biliardo, ping.pong, freccette carambola, flipper e giochi similari);
 - g. **Giochi contigui** (art. 3, comma 4 D.M. 27/10/2003): devono intendersi non contigui i giochi collocati su pareti contrapposte ovvero sulla stessa parete o su pareti adiacenti se distanti almeno due metri;
 - h. **Superficie utile del locale:** al fine del calcolo del numero degli apparecchi installabili è la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi ecc.. Non rientra in tale calcolo la superficie esterna al locale, anche se in concessione o corte privata;
 - i. **Locale di somministrazione:** possono essere costituiti anche da più sale comunque attrezzate per la consumazione sul posto di alimenti e bevande e possono non corrispondere al locale nel quale è presente il banco bar;
 - j. **Offerta complessiva differenziata (o non esclusiva) di gioco:** l'installazione contestuale di diverse tipologie di gioco.

Articolo 2

Riferimenti normativi

1. **T.U.L.P.S.** Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – approvato con R.D. 18/06/1931 n° 773 e successive modifiche ed integrazioni;
2. **Regolamento di esecuzione** del Tulps – approvato con R.D. 06/05/1940 ° 635 e successive modifiche ed integrazioni;
3. **Decreto Interdirettoriale 2003:** Decreto Interdirettoriale n° 495/UDG del 27 ottobre 2003, concernente la determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lett. b) del Tulps che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati;
4. **Decreto Interdirettoriale 2007:** Decreto Interdirettoriale n° CGV/50/2007 del 18 gennaio 2007, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del Tulps che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.L. 223/2006 e cioè: le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000 n° 29 nonché gli ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.

Articolo 3

Principi generali

1. La regolamentazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto, nel rispetto della normativa nazionale, si uniforma ai principi della Costituzione; ai principi di libertà di accesso al mercato e di rispetto degli interessi dell'economia nazionale; di progressivo adeguamento degli esercizi esistenti alle disposizioni legislative; di trasparenza e di qualità del mercato; di libera concorrenza e di qualità di impresa; di tutela degli utilizzatori/consumatori ed in particolare dei minori; di tutela dell'ordine pubblico e della viabilità; della salute e della quiete della collettività; di semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede anche mediante gli istituti dell'autocertificazione; di controllo e di vigilanza;
2. Le attività di cui al presente atto non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato;
3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:
 - a. dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
 - b. del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - c. della quiete pubblica.

TITOLO II – Sala Giochi

Articolo 4

Ambito di Applicazione

1. A norma dell'art. 19, punto 8 D.P.R. 24/07/1977 n° 616, dell'art. 86Tulps e del relativo Regolamento di Esecuzione, il presente titolo disciplina le modalità di apertura, il trasferimento, le modificazioni, la gestione e la cessazione di esercizi adibiti a sala giochi;
2. In allegato al presente regolamento sono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e di traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività.

Articolo 5

Adempimenti Amministrativi

1. L'apertura, il subingresso, l'ampliamento strutturale ed il trasferimento di sede dell'attività è soggetta a dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata da presentare al Comune;
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a. dati anagrafici del richiedente;
 - b. dati dell'impresa;
 - c. dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
 - d. numero e tipologia dei giochi installati;
 - e. dichiarazione di possesso dei requisiti morali previsti dal Tulps da parte del titolare e degli eventuali soci;
 - f. dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria;
 - g. planimetria descrittiva in scala 1:100;
 - h. dichiarazione del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica ed igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti e del posizionamento dei giochi;
 - i. dichiarazione del rispetto delle distanze indicate dal presente regolamento;
 - j. dichiarazione del rispetto dei criteri di sorvegliabilità;
 - k. valutazione previsionale di impatto acustico;e, ove necessario:
 - l. dichiarazione del subentrante dalla quale risulti che i locali non hanno subito modifiche e che il tipo ed il numero degli apparecchi da gioco sono rimasti invariati rispetto alla precedente gestione.
3. La variazione del numero dei giochi installati e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento;
4. In caso di mortis causa il subingresso dovrà essere comunicato entro dodici mesi dalla data del decesso.

Articolo 6

Requisiti soggettivi

1. Il titolare e/o gestore dell'attività dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 - non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 11, 12 e 92 Tulps;
 - non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore ai tre anni per delitti non colposi, fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;
 - che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575" (antimafia);
2. Durante l'orario di apertura dell'attività è obbligatoria la presenza in loco del titolare o del rappresentante, ai sensi del Tulps.

Articolo 7

Locali

1. I locali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. destinazione d'uso commerciale o comunque compatibile in base al vigente strumento urbanistico;
 - b. distanza dalle scuole, asili, luoghi di culto, ospedali, e da altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio – assistenziali o da altri luoghi assimilabili a quelli sopra descritti di almeno 150 metri, calcolati come specificato al successivo comma 3;
 - c. possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, al possesso dei servizi igienici;
 - d. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle norme vigenti;
 - e. dichiarazione del possesso dei requisiti per la sorvegliabilità;
 - f. rispetto dei requisiti di accessibilità per i portatori di handicap;
 - g. non essere fisicamente comunicanti con altre attività.
2. La distanza da ulteriori luoghi sensibili dovrà essere individuata con provvedimento della Giunta tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica;
3. Le distanze sono misurate sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi accessi principali, con attraversamento delle strade ad angolo retto;
4. Ai sensi del DM 18/01/07, nel caso di presenza di apparecchi di tipologia diversa, quelli previsti dall'art. 110, comma 6 Tulps devono essere collocati in aree separate specificamente dedicate. In tali aree è vietato l'accesso ai minori di anni 18;
5. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità pubblica delle persone e dell'igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà eventualmente imporre all'interessato l'adozione di ulteriori limiti:
 - a. l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
 - b. l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;

- c. l'adozione di limiti numerici;
 - d. la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
 - e. altre prescrizioni in base alle vigenti norme;
6. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale con atto motivato;
 7. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o al di fuori delle aree destinate all'attività;
 8. Ai fini della tutela dei minori è in ogni caso vietata l'installazione delle slot machines ed apparecchi simili previsti dall'art. 110, comma 6 Tulp, all'esterno dei locali, sia su aree private che su spazi ed aree pubbliche, anche se in concessione; è altresì vietata l'installazione di videogiochi e simili previsti dal comma 7 dello stesso articolo sui marciapiedi e sulla restante sede stradale, anche se in concessione;
 9. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti disposizioni, la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici di cui al presente regolamento, di sale attrezzate funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e/o videogiochi;
 10. Negli esercizi di somministrazione non possono essere installate sale giochi in locali comunicanti, salvo quanto previsto all'art. 48 L.R. 28/2005;
 11. Per le sale giochi con superficie totale superiore a 400 mq occorre il certificato di prevenzione incendi.

Articolo 8

Svolgimento dell'attività

1. In tutte le sale gioco, il titolare o gestore della stessa è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli apparecchi da gioco:
 - a. ai minori di anni 14;
 - b. ai minori di anni 18 è comunque vietato l'utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 Tulp (giochi con vincita in denaro);
2. I giochi installati devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 110 Tulp e dalle altre norme vigenti;
3. I giochi previsti dall'art. 110, comma 6 Tulp non possono superare il doppio del numero di quelli previsti dal comma 7 dello stesso articolo; il numero degli apparecchi elettromeccanici è liberamente determinato dal titolare, previa presentazione della DIA di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
4. Il titolare ha l'obbligo di tenere esposta all'interno della sala giochi, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 Tulp, debitamente vidimata dall'autorità competente e tenere a disposizione dei giocatori il regolamento di ciascun gioco e la relativa tariffa.

Articolo 9

Giochi in esercizi diversi dalle sale giochi

1. L'installazione di giochi di cui all'art. 110 Tulpas in esercizi diversi dalle sale giochi è disciplinato dal titolo III del presente regolamento.

Articolo 10

Provvedimenti repressivi

1. L'attività di gestione del gioco è vietata:
 - a. nei casi previsti dall'art. 10 Tulpas per la revoca delle licenze di pubblica sicurezza di cui all'art. 86;
2. L'attività è sospesa:
 - a. qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico – sanitari prescritti dalle norme vigenti; in tal caso il Comune assegna all'interessato un termine perentorio (massimo tre mesi) per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
 - b. nei casi previsti dall'art. 110 Tulpas;
 - c. negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
 - d. con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

TITOLO III – Determinazione del limite numerico degli apparecchi da intrattenimento

Articolo 11

Ambito di applicazione

1. A norma degli artt. 86 e 110 Tulpas il presente titolo disciplina il limite massimo dei giochi installabili negli esercizi pubblici, negli esercizi commerciali e nelle altre attività in base alla disciplina contenuta nella normativa nazionale;
2. Ai fini del presente regolamento gli esercizi pubblici ed i circoli privati assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 Tulpas, nonché i punti di raccolta di altri giochi assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 88 del medesimo T.U., sono articolati in:
 - a. bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di cibi e bevande;
 - b. ristoranti, fast food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
 - c. stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
 - d. alberghi, locande ed esercizi assimilabili che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;

- e. sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale gioco", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, calcio balilla, flipper o jukebox;
 - f. circoli privati organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 04/04/2001 n° 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
 - g. agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi specializzati di gioco titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 Tulps, previsti dall'art. 38, comma 2 D.L. 04/07/2006 n° 223 convertito in Legge 04/08/2006 n° 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
 - h. esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 Tulps;
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di gioco:
- a. esercitate in forma non imprenditoriale da parte di circoli privati non abilitati alla somministrazione;
 - b. esercitate in forma imprenditoriale da parte di circoli privati abilitati alla somministrazione in locali di non somministrazione;
 - c. non rientranti nel campo di applicazione della normativa di cui al presente articolo;
4. Nelle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente è vietata in ogni caso l'installazione dei giochi contingentati di cui all'art. 110, comma 6 Tulps. Le forme di gioco consentite non sono soggette a comunicazione al Comune, a limitazioni e al possesso della tabella dei giochi proibiti salvo gli obblighi di carattere fiscale ed in particolare quelli connessi al nulla osta ministeriale;
5. Le rivendite di generi di monopolio, anche se non in possesso della licenza di cui all'art. 88 Tulps, possono installare i giochi di cui all'art. 110, comma 6 e 7 e AM nel numero previsto per gli esercizi che raccolgono scommesse su incarico dei concessionari di giochi, come da tabella 1 allegata al presente Regolamento.
6. La facoltà di cui al comma precedente non è prevista per gli altri esercizi non individuati dall'art. 1, comma 2 D.M. 27/10/2003 (commercio al dettaglio, attività artigianali, ecc.).

Articolo 12

Adempimenti amministrativi

1. Non sono soggetti ad alcun adempimento autorizzatorio:
 - a. l'installazione dei giochi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 in esercizi rientranti nelle tipologie indicate all'art. 86, commi 1 e 2, ad esclusione delle sale giochi e all'art. 88 Tulps, nel rispetto dei limiti numerici indicati nell'allegato B – tab. 1 del presente regolamento;
 - b. la sostituzione di apparecchi della medesima classe;
 - c. lo spostamento all'interno del medesimo esercizio dei giochi appartenenti alla stessa classe, rispettando la collocazione nello spazio a loro destinato;

- d. le altre variazioni non soggette in base alla vigente normativa nazionale o comunale;
2. E' soggetta a denuncia di inizio attività ad efficacia immediata, ai sensi dell'art. 86, comma 1 e 3 Tulp:
 - a. l'installazione di giochi di cui all'art. 110, comma 6 e 7 Tulp e AM nelle rivendite di generi di monopolio;
 - b. l'installazione di giochi AM nelle tipologie di esercizio dove questa è prevista;
3. E' soggetta a semplice comunicazione:
 - a. l'eliminazione di giochi in esercizi esistenti, laddove era stata prevista la DIA per la relativa installazione;
4. La DIA deve contenere:
 - a. dati anagrafici del richiedente;
 - b. dati dell'impresa;
 - c. dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 Tulp da parte del titolare, degli eventuali soci e del rappresentante;
 - d. dati descrittivi del locale e dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico – sanitaria;
 - e. elenco dei giochi e dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla normativa vigente e che gli stessi sono conformi ai requisiti tecnici di legge;
 - f. dichiarazione di aver ottenuto per ciascun apparecchio il nulla osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di essere in regola con i pagamenti dovuti ai Monopoli di Stato;
 - g. dichiarazione di impatto acustico;
 - h. sottoscrizione ai sensi di legge;
5. L'installazione dei giochi obbliga sempre l'esercente ad esporre la tabella dei giochi proibiti e ad essere presente nel locale durante l'orario di apertura dell'attività o, in sua assenza, deve garantire la presenza un rappresentante nominato in possesso dei requisiti previsti dal Tulp;
6. Il modello per la presentazione delle istanze è predisposto ed aggiornato dall'Ufficio comunale competente ed è reso disponibile nella banca dati della modulistica presente sul sito internet del Comune. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice, qualora non contenga tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa, non è efficace e non è idonea a produrre effetti giuridici. La mancanza, l'incompletezza o non leggibilità di alcune delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere comporta l'inefficacia della comunicazione;
7. I titolari di più titoli abilitativi all'interno del medesimo immobile (es. commercio al dettaglio e bar, bar e ristorante, ecc.) possono installare giochi nel rispetto delle modalità e delle superfici indicate nel titolo abilitativo nel numero massimo previsto dall'attività prevalente;
8. L'ufficio competente procede alla verifica delle dichiarazioni presentate trasmettendo copia della documentazione al Comando di Polizia Municipale ed all'Autorità di P.S. dell'Amministrazione periferica dello Stato competente per territorio.

Articolo 13

Svolgimento dell'Attività

1. Nelle attività di cui al presente titolo devono essere rispettate tutte le vigenti disposizioni nazionali, regionali e comunali con particolare riferimento a:
 - a. obbligo di tenere esposta la tabella dei giochi proibiti predisposta e vidimata ai sensi di legge;
 - b. rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - c. rispetto delle norme di sicurezza, ivi comprese le misure di sicurezza degli impianti elettrici a supporto degli apparecchi di intrattenimento;
 - d. rispetto del divieto di posizionare giochi di cui all'art. 110, comma 6 Tulps (se previsti) contigui a quelli di cui al comma 7 stesso articolo e/o agli AM;
 - e. disposizioni sul divieto di fumo.

Articolo 14

Limiti numerici

1. I limiti numerici per i giochi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 Tulps e AM installabili nelle attività di cui all'art. 11, commi 2 e 5, sono quelli stabiliti nell'allegato B – tab. n° 1 e n° 2 allegate al presente regolamento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. In nessun esercizio possono essere installati esclusivamente giochi di cui all'art. 110, comma 6 Tulps a sola esclusione delle agenzie di scommesse ippiche e sportive e degli altri esercizi specializzati di gioco, autorizzati ai sensi dell'art. 88 Tulps;
3. Per ciascun esercizio, nei limiti della superficie utile, l'offerta complessiva di gioco può essere composta:
 - a. unicamente da giochi di cui all'art. 110, comma 7 Tulps e AM (ad esclusione delle sale gioco per le quali il limite massimo riguarda solo gli apparecchi di cui al comma 7 dato che gli AM non sono contingentati) fino al limite numerico massimo stabilito in colonna 3 dell'allegato B;
 - b. da giochi di cui all'art. 110, comma 6 Tulps insieme a giochi di cui al comma 7 e AM. In tale ipotesi il numero massimo dei giochi di cui al comma 6 è stabilito in colonna 1, per i giochi di cui al comma 7 e AM il numero minimo è 1 (con esclusione delle sale giochi) ed il numero massimo è stabilito in colonna 2, fermo restando il totale del numero massimo dei giochi stabilito nella colonna 3 (ad esclusione delle sale gioco per le quali il limite massimo riguarda solo gli apparecchi di cui al comma 7 dato che gli AM non sono contingentati);
4. I giochi a carte e da tavolo non sono soggetti a limite numerico ma sono comunque soggetti a denuncia di inizio attività;
5. In nessun caso è consentita:
 - a. l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o al di fuori delle aree destinate all'attività di cui al presente articolo, né tali superfici hanno rilevanza ai fini del calcolo del limite numerico di cui al presente regolamento;
 - b. l'installazione di apparecchi automatici e da intrattenimento di qualunque specie sulle aree pubbliche anche se in concessione;

6. E' vietata l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 TulpS nelle attività poste all'interno di ospedali, luoghi di cura ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto o di impianti sportivi e/o ricreativi e di tutte le tipologie nelle scuole;
7. E' vietata l'installazione di giochi di cui all'art. 110, comma 6 TulpS in qualsiasi area aperta, sia pubblica che privata.

TITOLO IV – Norme comuni

Articolo 15

Sanzioni

1. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa all'attività di gioco ed alle apparecchiature è di competenza degli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria;
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è sanzionata con:
 - a. l'applicazione delle norme di cui al TulpS ivi compresi i provvedimenti di urgenza;
 - b. l'applicazione delle specifiche sanzioni previste da norme speciali;
 - c. con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €, salvo quanto previsto dalle lettere precedenti;
3. L'attività di gioco è sospesa:
 - a. nei casi previsti dall'art. 110 TulpS;
 - b. negli altri casi previsti dalle norme vigenti;
 - c. con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività;
4. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste dal comma precedente si applicano le disposizioni della Legge n° 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Articolo 16

Disposizioni finali e transitorie

1. L'interessato che intenda aprire o ristrutturare un esercizio, di qualunque genere, nel quale intenda installare giochi può presentare richiesta di parere preventivo allo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del regolamento di organizzazione dello stesso;
2. Gli allegati A e B del presente regolamento possono essere modificati, integrati, ecc. con deliberazione della Giunta Comunale;

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli esercenti alla data di entrata in vigore del presente atto; qualsiasi modifica intervenuta successivamente è sottoposta al rispetto delle presenti norme regolamentari.

Articolo 17

Disciplina degli orari

1. Per quanto attiene alla disciplina degli orari di apertura delle sale gioco ed eventualmente per l'utilizzo di apparecchi da gioco in attività diverse dalle sale gioco, si rimanda espressamente alle ordinanze sindacali dei singoli Comuni.

Articolo 18

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua adozione;
2. Tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento si intendono abrogate;
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si deve fare riferimento alla normativa vigente in materia.

Allegato “A”

Requisiti Sale Gioco e Bowling

Distanze

1. La distanza minima delle sale gioco da scuole, asili, luoghi di culto, ospedali e da altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio – assistenziali o da altri luoghi assimilabili a quelli sopra descritti deve essere di almeno 150 metri;
2. Le distanze sono misurate sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi accessi principale, con attraversamento delle strade ad angolo retto.

Requisiti strutturali

1. Le altezze dei locali destinati all'intrattenimento non dovrà essere inferiore a quanto indicato sul Regolamento Edilizio;
2. I rapporti illuminanti dovranno essere in misura non inferiore a 1/8;
3. Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative anche mediante in sonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi;
4. I locali dovranno essere accessibili anche da persone disabili, nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Requisiti igienico – sanitari

1. Il locale dovrà essere dotato di servizi igienici come previsto dal vigente Regolamento Edilizio;
2. Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto;
3. E' ammessa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo le normative vigenti.
4. Bowling:
 - a. Il locale dovrà essere dotato di una sala di attesa nella quale potranno essere installati videogiochi ed altri apparecchi da intrattenimento nel rispetto dei limiti numerici previsti dalle normative vigenti;
 - b. Il locale dovrà essere dotato di una sala per il cambio delle scarpe, distinta dalla sala di attesa e dotata di armadietti in misura non inferiore al doppio del numero delle piste da gioco.

Prescrizioni generali

1. Dovranno essere mantenuti esposti in luogo ben visibile al pubblico:
 - a. la tabella dei giochi proibiti;
 - b. l'orario di svolgimento dell'attività;
2. Dovrà essere messo a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi e copia della DIA;
3. Su ogni apparecchio da gioco dovrà essere apposto in maniera ben visibile il nulla – osta rilasciato dall'autorità competente.

Allegato "B"

Tabella n° 1

		OFFERTA COMPLESSIVA DI GIOCO		
		Colonna 1 Non esclusiva	Colonna 2 Non esclusiva	Colonna 3 Esclusiva
Tipologia di attività	Superfici Mq (per albergo n° camere)	Giochi contingentati Art. 110, comma 6 massimo	Giochi contingentati Art. 110, comma 7 + AM min-massimo	Giochi contingentati Art. 110, comma 7 + AM massimo
Esercizi della somministrazione assimilabili a BAR e circoli Art. 2, lett. a) e f) D.M. 27/10/2003	da 0 a 14	0	1	1
	da 15 a 29	1	1-2	3
	da 30 a 99	2	1-2	4
	da 100 a 149	3	1-2	5
	oltre 150	4	1-2	6
Esercizi della somministrazione assimilabili a RISTORANTE e circoli Art. 2, lett. b) e f) D.M. 27/10/2003	da 0 a 29	0	1	1
	da 30 a 99	1	1-2	3
	da 100 a 149	2	1-2	4
	oltre 150	4	1-2	6
ALBERGO Art. 2, lett. d) D.M. 27/10/2003	da 0 a 19	0	1	1
	da 20 a 39	1	1-2	3
	da 40 a 59	2	1-2	4
	da 60 a 79	3	1-2	5
	da 80 a 199	4	1-3	6
	da 200 a 299 oltre 300	5 6	1-3 1-4	7 9
AGENZIA DI SCOMMESSE Art. 2, lett. g) D.M. 27/10/2003	In ciascun punto è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6 o comma 7 ogni 5 (cinque) mq dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) apparecchi. Nel caso in cui l'area sia inferiore a 40 (quaranta) mq è comunque possibile installare fino a 8 (otto) apparecchi.			
AGENZIA DI SCOMMESSE su incarico dei concessionari Art. 2, lett. h) D.M. 27/10/2003	da 0 a 14	0	1	1
	da 15 a 29	1	1-2	3
	da 30 a 99	2	1-2	4
	da 100 a 149	3	1-2	5
	oltre 150	4	1-2	6
STABILIMENTI BALNEARI Art. 2, lett. c) D.M. 27/10/2003	da 0 a 999	0	1	1
	da 1000 a 2999	1	1-2	3
	da 3000 a 4999	2	1-3	5
	da 5000 a 7499	3	1-4	7
	oltre 7500	4	1-4	8

Allegato "B"

Tabella n° 2

		OFFERTA COMPLESSIVA DI GIOCO			
		Colonna 1 Non esclusiva	Colonna 2 Non esclusiva	Colonna 3 Esclusiva	Colonna 4
OFFERTA DIFFERENZIATA	Superfici Mq	Giochi contingentati Art. 110, c. 6 massimo	Giochi contingentati Art. 110, c. 7 + AM min-max	Giochi contingentati Art. 110, c. 7 + AM massimo	AM
SALA GIOCHI Il numero dei giochi di cui all'art. 110, comma 6 Tulps non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7 installati presso lo stesso punto di vendita	da 0 a 4	0	0	0	LIBERI
	da 5 a 9	0	1	1	
	da 10 a 14	1	1-2	2	
	da 15 a 19	2	1-3	3	
	da 20 a 24	2	2-4	4	
	da 25 a 29	3	2-5	5	
	da 30 a 34	4	2-6	6	
	da 35 a 39	4	3-7	7	
	da 40 a 44	5	3-8	8	
	da 45 a 49	6	3-9	9	
	da 50 a 54	6	4-10	10	
	da 55 a 59	7	4-11	11	
	da 60 a 64	8	4-12	12	
	da 65 a 69	8	5-13	13	
	da 70 a 74	9	5-14	14	
	da 75 a 79	10	5-15	15	
	da 80 a 84	10	6-16	16	
	da 85 a 89	11	6-17	17	
da 90 a 94	12	6-18	18		
da 95 a 99	12	7-19	19		